



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. 654 Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88
del 12-09-2022

OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 APPROVATO CON DGC N. 70 DEL 26.07.2021 E MODIFICATO CON DGC N. 112 DEL 22.11.2021 E DGC N. 22 DEL 07.03.2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **dodici**, del mese di **settembre**, alle ore **16:30**, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nella persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Pizzi Claudio	Sindaco	Presente
Nacca Lorenzo Biagio	Vice Sindaco	Presente
Piana Irene	Assessore	Presente
Falcioni Gabriele	Assessore	Assente
Richetti Grazia	Assessore	Presente

Totale Presenti 4, Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Di Nuzzo Giulia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Pizzi Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE Favorevole in ordine alla
Regolarita' Contabile ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 08-09-
2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Paolo Medana

PARERE Favorevole in ordine alla **Reg.
Tecnica Amministrativa** ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 07-
09-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Giulia Di Nuzzo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 70 in data 26.07.2021 con cui si provvedeva alla approvazione del Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 112 in data 22.11.2021 con cui si provvedeva all'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024;

RICHIAMATA ALTRESI' la deliberazione G.C. n. 22 in data 07.03.2022 con cui si provvedeva all'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle

amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

VISTO l'art. 33 comma 1 D.L.34 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che recita quanto segue:

- "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del

personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione 17 marzo 2020;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. G.C. n. 112 in data 22.11.2021 con cui si provvedeva alla modifica e all'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024 come segue:

Anno 2022

- Soppressione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo cat. D presso il Settore Economico-Finanziario
- Copertura di n. 1 posto di Operaio specializzato cat. B3 presso il Settore Tecnico Territoriale in sostituzione di n. 1 unità di personale che cesserà dal servizio per effetto di collocamento a riposo; posto per il quale si prevede la copertura, previo esperimento procedura ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001, mediante espletamento di concorso pubblico per esami;
- Ricorso a prestazioni derivanti da cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale, ai sensi dell'art. 32 comma 9) della l.r. 02.12.2008 n. 34 e s.m.i. per una spesa annua stimata in € 25.800,00 (retribuzioni lorde e oneri riflessi);

Anno 2023

- Attivazione di convenzionamento per il servizio di polizia locale nel corso del 2023, per la copertura del posto di Istruttore /Resp. cat. D
- Ricorso a prestazioni derivanti da cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale, ai sensi dell'art. 32 comma 9) della l.r. 02.12.2008 n. 34 e s.m.i. per una spesa annua stimata in € 23.000,00 (retribuzioni lorde e oneri riflessi);

Anno 2024

- Ricorso a prestazioni derivanti da cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale, ai sensi dell'art. 32 comma 9) della l.r. 02.12.2008 n. 34 e s.m.i. per una spesa annua stimata in € 23.000,00 (retribuzioni lorde e oneri riflessi);

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 22 in data 07.03.2022 con cui si provvedeva alla modifica e all'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024 prevedendo la modifica della modalità assunzionale con riferimento alla seguente figura già prevista nel PTFP 2022-2024: “Copertura di n. 1 posto di Operaio specializzato cat. B3

presso il Settore Tecnico Territoriale in sostituzione di n. 1 unità di personale che cesserà dal servizio per effetto di collocamento a riposo, posto per il quale si prevede la copertura, previo esperimento procedura ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001, a mezzo mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 D.lgs 165/2001 e in caso di esito infruttuoso della procedura di mobilità volontaria mediante espletamento di concorso pubblico per esami o utilizzo di graduatorie formate da altri Enti”;

DATO atto che a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, dovute alla presumibile prolungata assenza dal servizio di n. 1 unità di personale inquadrata nel Settore Amministrativo Affari Generali – Ufficio Servizi demografici ed elettorali, statistiche e censimento, occorre procedere alla temporanea sostituzione, ancorché in misura parziale, della predetta figura professionale;

CONSIDERATO che non risulta possibile ricorrere al personale attualmente in servizio per la predetta sostituzione in quanto o già interamente adibito ad altre mansioni e non ulteriormente gravabile di ulteriori carichi di lavoro o privo della necessaria preparazione professionale;

RITENUTO, a fronte delle predette esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, di provvedere allo scopo mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile ed in particolare mediante il ricorso ad attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, c.d. “scavalco d’eccedenza”, di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 o a convenzione ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 ed ex art. 1 comma 124 della l.145/2018 e mediante contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia come segue:

Profilo	Tipologia contrattuale	Durata presunta	Anno	Spesa presunta
Istruttore amministrativo cat. C - Settore Amministrativo Affari Generali	Attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali c.d. “scavalco d’eccedenza” di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 o convenzione ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 ed ex art. 1 comma 124 della l.145/2018	Dal 01.10.2022 al 31.12.2022	2022	€ 2.455,00 (comprensiva di competenze, oneri riflessi ed IRAP)
Istruttore amministrativo C1 Settore Amministrativo Affari Generali	Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale (12 ore settimanali – PT 33,33%)	Dal 19.09.2022 al 31.12.2022	2022	€. 3.960,00 (costo del lavoro, margine di agenzia e IVA)
Istruttore amministrativo cat. C - Settore Amministrativo	Attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali	Dal 01.01.2023 al 31.03.2023	2023	€. 2.455,00 (comprensiva di competenze, oneri riflessi ed

Affari Generali	c.d. "scavalco d'eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 o convenzione ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 ed ex art. 1 comma 124 della l.145/2018			IRAP)
Istruttore amministrativo C1 Settore Amministrativo Affari Generali	Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale (12 ore settimanali – PT 33,33%)	Dal 01.01.2023 al 31.03.2023	2023	€. 3.432,00 (costo del lavoro, margine di agenzia e IVA)

RICORDATO che ai sensi dell'art. 52, comma 4 del CCNL 21.5.2018 *"Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo"*. Richiamato l'articolo 54 comma 3 del D.lgs 267/2000 si intende sin da ora esclusa la possibilità di conferire al lavoratore somministrato funzioni attinenti alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

RILEVATO che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

DATO ATTO che la normativa di riferimento in materia di rapporti di lavoro flessibile, con particolare riguardo agli aspetti del contenimento della relativa spesa, è costituita dall'art.9 comma 28, del D.L.78/2010, convertito con modificazione dalla L. 122/2010 e s.m.i. Agli enti che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 non si applicano le limitazioni al lavoro flessibile previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010, limitazioni riferite al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 11, comma 4-bis, d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014), questi enti non possono comunque, superare il 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per lavoro flessibile. La spesa complessiva per il lavoro flessibile per il Comune di Casale Corte Cerro quindi, non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità per l'anno 2009, ammontante ad € 33.593,50 (come risultante dal questionario dell'Organo di revisione sul Rendiconto della gestione 2014 - tabella 6.6.2).

RITENUTO inoltre di dover modificare la programmazione di fabbisogno di personale in relazione all'esigenza di prorogare in autofinanziamento il ricorso a prestazioni derivanti da cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale, ai sensi dell'art. 32 comma 9) della l.r. 02.12.2008 n. 34 e s.m.i. per n. 2 disoccupati, per il periodo 01.10.2022 – 31.12.2022 per una maggiore spesa stimata in € 5.438,70 (comprensiva di indennità lorde, oneri riflessi ed IRAP);

VERIFICATO che il Comune di Casale Corte Cerro rientra tra i "Comuni virtuosi", avendo verificato un rapporto spesa del personale/entrate correnti (Rendiconto della Gestione 2021) pari a 21,09%, al di sotto della soglia di cui alla Tabella 1 art. 4, c. 1 del D.P.C.M. 17.03.2020, fascia d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti pari al 27,20% e che pertanto L'Ente

potrà incrementare fino al 2024, la spesa del personale, calcolata secondo le predette definizioni in misura non superiore al valore percentuale indicati, per ciascun anno, nella Tabella 2 dell'art. 5 c. 1 del citato D.P.C.M.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), dell'insussistenza di eccedenze di personale;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il Comparto Funzioni Locali;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione;

ACQUISITI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa", e in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di integrare il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 70 in data 26.07.2021 e modificato con deliberazione di G.C. n. 112 in data 22.11.2021 e n. 22 del 07.03.2022, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali come segue:

Profilo	Tipologia contrattuale	Durata presunta	Anno	Spesa presunta
Istruttore amministrativo cat. C - Settore Amministrativo Affari Generali	Attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali c.d. "scavalco d'eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 o convenzione ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 ed ex art. 1 comma 124 della l.145/2018	Dal 01.10.2022 al 31.12.2022	2022	€ 2.455,00 (comprensiva di competenze, oneri riflessi ed IRAP)
Istruttore amministrativo C1 Settore Amministrativo Affari Generali	Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale (12 ore settimanali – PT 33,33%)	Dal 19.09.2022 al 31.12.2022	2022	€. 3.960,00 (costo del lavoro, margine di agenzia e IVA)
Istruttore amministrativo cat. C - Settore Amministrativo	Attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali c.d. "scavalco	Dal 01.01.2023 al 31.03.2023	2023	€. 2.455,00 (comprensiva di competenze, oneri riflessi ed IRAP)

Affari Generali	d'eccedenza" di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 o convenzione ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 ed ex art. 1 comma 124 della l.145/2018			
Istruttore amministrativo C1 Settore Amministrativo Affari Generali	Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e parziale (12 ore settimanali – PT 33,33%)	Dal 01.01.2023 al 31.03.2023	2023	€. 3.432,00 (costo del lavoro, margine di agenzia e IVA)

- 2) Di provvedere al ricorso a forme di lavoro flessibile a tempo determinato per sopperire ai bisogni temporanei ed eccezionali di cui in premessa, dando indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali di procedere con i conseguenti atti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro flessibile;
- 3) Di integrare il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 70 in data 26.07.2021 e modificato con deliberazione di G.C. n. 112 in data 22.11.2021 e n. 22 del 07.03.2022, prevedendo la proroga in autofinanziamento del ricorso a prestazioni derivanti da cantieri di lavoro per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale, ai sensi dell'art. 32 comma 9) della l.r. 02.12.2008 n. 34 e s.m.i. per n. 2 disoccupati, per il periodo 01.10.2022 – 31.12.2022 per una maggiore spesa stimata in € 5.438,70 (comprensiva di indennità lorde, oneri riflessi ed IRAP), subordinatamente all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto alla RSU ed alle OO.SS.
- 5) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 6) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 7) Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- 8) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e di pubblicare la stessa mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Pizzi Claudio

IL Segretario Comunale
F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web:www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 12-09-2022 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Casale Corte Cerro, 12-09-2022

Il Segretario Comunale
F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia

E' copia analogica conforme all'originale, in modalità digitale, per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 12-09-2022

Il Segretario Comunale
(Di Nuzzo Dott.ssa Giulia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-09-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Casale Corte Cerro, 12-09-2022

Il Segretario Comunale
F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia